

APPALTI: Gara - Ammissione in gara - Di una ditta che ha commesso un grave illecito professionale - Motivazione della P.A. appaltante sulla rilevanza dell'illecito professionale e sulla sua incidenza sull'affidabilità del concorrente - Può anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell'impresa dalla gara.

Tar Puglia - Lecce, Sez. II, 19 gennaio 2023, n. 106

“[...] Uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell'illecito professionale e la sua incidenza sull'affidabilità del concorrente incombe alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell'ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente; pertanto, la motivazione di ammissione può anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell'impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale” [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

– letto il ricorso e ritenutane l'infondatezza. Invero:

a) è infondato il primo motivo di gravame, con il quale si deduce la violazione dell'art. 80 co. 5 lett. c) d. lgs. n. 50/16. Invero, la documentazione in atti non consente di riscontrare un'effettiva violazione, da parte della controinteressata, dell'obbligo di notificare l'Amministrazione in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio a carico del legale rappresentante della società controinteressata. Piuttosto, a notificare la Provincia di Taranto in ordine a tale richiesta ha prontamente provveduto la stessa ricorrente, tanto che risulta essere stata avviata dalla menzionata amministrazione già in data 22 giugno 2022 apposita procedura per la verifica della fondatezza delle “*doglianze formulate*”, riportante peraltro espresso avviso in relazione al possibile ricorso all' “*esercizio del potere di autotutela*” (cfr. all. 9, depositato da -OMISSIS- in data 11 ottobre 2022).

In secondo luogo, la richiesta di rinvio a giudizio risulta essere stata notificata al legale rappresentante della società soltanto in data 1 agosto 2022 (cfr. all. 8, depositato da -OMISSIS- in

medesima data), e pertanto in un periodo nel quale la Provincia era già stata notiziata di tale accadimento da parte della ricorrente;

b) è parimenti infondato il secondo motivo di gravame, con il quale si deduce il difetto di motivazione sulle ragioni per le quali la Provincia ha ritenuto la controinteressata un soggetto professionalmente affidabile. Sul punto, è sufficiente osservare che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: *“Uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell’illecito professionale e la sua incidenza sull’affidabilità del concorrente incombe alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell’ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente; pertanto, la motivazione di ammissione può anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell’impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale”* (C.d.S, III, 7.11.2022, n. 9719).

Per tali ragioni, non incombeva in capo all’Amministrazione – nel caso di specie – un particolare onere motivazionale, trattandosi di provvedimento di ammissione, e non di esclusione della concorrente dalla gara;

c) è altresì infondato il terzo motivo di gravame, con il quale la ricorrente contesta la legittimità del punteggio acquisito dalla controinteressata per il sub criterio A3, in ragione della ritenuta assenza di possesso dei dipendenti necessari per assicurare personale addetto alla Centrale Operativa. Sul punto, è sufficiente osservare che, come da visura camerale in atti, il numero medio di dipendenti impiegati dalla controinteressata nell’anno 2022 è pari a diciotto, che non può ritenersi manifestamente incongruo in relazione alle attività descritte nell’offerta. Per tali ragioni, l’attribuzione del relativo punteggio da parte dell’Amministrazione non è affetta da palesi elementi di illogicità/irrazionalità/erroneità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione;

d) è infine infondato il quarto motivo di gravame, con il quale si lamenta la discordanza tra l’avviso pubblico e la lettera di invito, in relazione alla griglia di punteggi elaborata dall’Amministrazione. Sul punto, reputa il Collegio che, per come strutturato, l’avviso pubblico equivale ad una semplice indagine di mercato, avendo l’Amministrazione precisato che: *“Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara”*. Viceversa, la lettera di invito equivale al Disciplinare di gara, sicché occorre tener conto unicamente delle prescrizioni ivi contenute. La qual cosa esclude la discordanza paventata dalla ricorrente;

– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il proposto ricorso;

– spese di lite secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione resistente e dalla controinteressata, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte controinteressata.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.